

Impianti sportivi

DISCLAIMER:

 $\dot{\text{II}}$ presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali .

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

123 - FON.TE - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/02/2002	31/12/2006	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
01/01/2007	ad oggi	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/09/2005	31/12/2006	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
01/01/2007	ad oggi	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Opzioni quota lavoratore

FONTE

FONTE							
dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte			
	Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993						
01/02/2002	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	FONTE			
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993							
01/02/2002	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	FONTE			

LABORFONDS

ALDON CIADO						
dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte		
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993						
01/09/2005	31/12/2006	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	FONTE		
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993						
01/09/2005	31/12/2006	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	FONTE		
01/01/2007	ad oggi	*	base imponbile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252		

^{*} Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONTE

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro. Destinatari di FONTE sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno.

LABORFONDS

Dall' 01/09/2005 possono aderire tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 01/10/1992

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 Codice Civile, come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n.297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:

- i rimborsi spese
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 70, 97, 100 e 101, Seconda Parte;
- l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 42, Seconda Parte;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere Continuativo nonchè, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

Ai sensi del terzo comma art. 2120 codice civile, come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n.297, in caso di sospensione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 codice civile, nonchè in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo Statuto di FONTE prevede che l'associazione al Fondo permane anche nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, nonché nel caso di aspettative o di altre assenze. In tali fattispecie non si interrompe la anzianità di iscrizione ai fini della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni e la relativa contribuzione a carico dell'azienda e del lavoratore è commisurata al trattamento economico previsto dai contratti e dagli accordi collettivi di riferimento.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Indice:

12/01/2024 CCNL Verbale di accordo 15/07/2021 CCNL Verbale di accordo 12/07/2019 CCNL Verbale di accordo 22/12/2015 CCNL Ipotesi di accordo 24/02/2006 CCNL Accordo di rinnovo 21/01/2002 CCNL Accordo di rinnovo 12/07/2000 CCNL Accordo di rinnovo 21/06/1999 CCNL Accordo economico 2° biennio 22/03/1996 CCNL Accordo di rinnovo

12/01/2024

Verbale di stipula

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di gennaio in Roma tra Confederazione italiana dello sport - Confcommercio imprese per l'Italia, SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL si è stipulato il presente Testo Unico del Contratto Collettivo di Lavoro per i Lavoratori Sportivi composto di :

- premessa e sfera di applicazione;
- n. 3 sezioni;

Composizione delle parti

- n. 149 articoli;
- n. 3 tabelle;

Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti .

Art. 148 - Fondo di previdenza complementare Fon.Te.

Le parti, stipulanti convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9 aprile 1998, Fondo pensione per i dipendenti del terziario, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti degli impianti sportivi.

L'iscrizione al Fondo dei lavoratori avverrà nel rispetto della normativa vigente e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il CCNL per i dipendenti degli impianti sportivi.

I datori di lavoro ed i lavoratori iscritti a Fon.Te. sono tenuti a contribuire a tale Fondo secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo:

- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del lavoratore;
- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del datore di lavoro:
- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo:
- una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50, di cui € 11,88 a carico dell'azienda e € 3,62 a carico del lavoratore.

Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è prevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando dal momento dell'adesione al Fondo.

Al momento dell'adesione al Fondo, il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano Fon .Te.

15/07/2021

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 15/7/2021, tra CONFLAVORO PMI, l'ASI, la MSA, la CNS Libertas, la FISE, la FIS, e la FESICA-CONFSAL, con l'assistenza della CONFSAL, si è stipulato il seguente accordo interconfederale integrativo e modificativo del CCNL impianti sportivi e attività sportive del 12/7/2019. Il presente accordo decorre dall'1/8/2019 al 31/7/2022.

Art. 97 Welfare aziendale

L'Art. 97, rubricato "Welfare aziendale", viene così modificato e sostituito:

Le aziende a decorrere dall'1/1/2023, sono tenute, al primo gennaio di ogni anno, a mettere a disposizione dei lavoratori, che abbiano superato il periodo di prova, strumenti di welfare per un importo annuo pari ad euro 200,00 da utilizzare entro il 30 novembre dell'anno successivo. Tale importo verrà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. I lavoratori avranno la possibilità di destinare l'importo suddetto al Fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale.

Relativamente ai mesi di anzianità maturati dall'1/8/2021 al 31/12/2021, le aziende, utilizzando i criteri di calcolo sopra indicati, l'1/1/2022 metteranno a disposizione dei lavoratori l'importo di euro 85,00.

12/07/2019

Verbale di accordo

Il giorno 12/7/2019 tra ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, MSA, Manager Sportivi Associati, CNS Libertas, Centro Nazionale Sportivo Libertas, CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, FIS, Federazione Italiana dello Sport e FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato con l'assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale del Sindacati Autonomi dei Lavoratori, si è addivenuti all'approvazione e sottoscrizione del CCNL per I lavoratori dipendenti degli impianti e delle attività sportive

In vigore dal 1/8/2019 al 31/7/2022

Art. 11 Fondo di previdenza complementare

È intenzione delle Parti individuare di comune accordo un Fondo di Previdenza Complementare a cui aderire e nel quale far confluire il TFR maturando dei lavoratori dipendenti che vorranno aderire. Il contributo a carico dell'azienda non potrà superare l'1% degli elementi retributivi fini del calcolo del TFR con la decorrenza prevista dalla legge.

22/12/2015

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 22/12/2015 tra la Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio imprese per l'Italia (*) e la SLC-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILCOM- UIL, si è stipulata la seguente ipotesi di Accordo per il CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit .

Il presente CCNL entra in vigore dal 22/12/2015 e scadrà il 31/12/2018.

(*) La Confederazione Italiana dello Sport- Confcommercio imprese per l'Italia riassume quale socio unico Confcommercio le precedenti titolarità di socio di Attività Sportive Confederate (ASC) e della Federazione nazionale imprenditori impianti sportivi (FIIS).

Art. 150 Fondo di previdenza complementare FONTE

Le parti stipulanti convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9/4/1998, Fondo pensione per i dipendenti del terziario, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori

dipendenti degli impianti sportivi.

L'iscrizione al Fondo dei lavoratori avverrà nel rispetto della normativa vigente e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il CCNL per i dipendenti degli impianti sportivi.

I datori di lavoro ed i lavoratori iscritti a Fon.Te. sono tenuti a contribuire a tale Fondo secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo:

- 0,55% (di cui io 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;
- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;
- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo;
- una quota una tantum, non utili ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico dell'azienda e € 3,62 a carico del lavoratore.

Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28/4/1993, è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al Fondo.

Al momento dell'adesione al Fondo, il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano Fon .Te.

24/02/2006

Art. ___ Fondo do previdenza complementare Fon.te.

Le parti stipulanti convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9/4/1998, Fondo pensione per i dipendenti del terziario, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti degli impianti sportivi.

L'iscrizione al Fondo dei lavoratori avverrà nel rispetto della normativa vigente e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il CCNL per i dipendenti degli impianti sportivi.

I datori di lavoro ed i lavoratori iscritti a Fon.Te. sono tenuti a contribuire a tale Fondo secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo:

- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore:
- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;
- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo;
- una quota una tantum, non utili ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico dell'azienda e € 3,62 a carico del lavoratore.

Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28/4/1993, è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al Fondo.

Al momento dell'adesione al Fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano Fon .Te.

- Nota a verbale -

Le Parti, in considerazione dell'adesione al fondo pensione complementare denominato Fon.Te., auspicano un diffuso e periodico processo informativo da parte degli organismi competenti nei loro riguardi .

21/01/2002

Previdenza complementare

Il presente Accordo istituisce, a partire da febbraio 2002, la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti degli impianti sportivi.

Le parti stipulanti il CCNL 12.7.00 convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9.4.98, Fondo pensione per i dipendenti del terziario, di seguito denominato in breve FonTe, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti degli impianti sportivi.

L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi, cui si applichi il CCNL per i dipendenti degli impianti sportivi.

Le aziende e i lavoratori associati a FonTe sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo :

- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;
- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) dellaretribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;
- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo:
- una quota 'una tantum', non utili al fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a £ 30.000, di cui 23.000 a carico dell'azienda e 7.000 a carico del lavoratore.

Per i lavoratori di 1a occupazione, successiva al 28.4.93, è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al Fondo.

Al momento dell'adesione al Fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano FonTe .

- Nota a verbale -

Le parti, in considerazione dell'adesione al fondo pensione complementare denominato FonTe, auspicano un diffuso e periodico processo informativo da parte degli Organismi competenti nei loro riguardi .

12/07/2000

Art. 2 - Dichiarazione congiunta sulla previdenza complementare

Le parti riconfermano l'impegno comune a trovare, all'interno del confronto negoziale e comunque entro e non oltre il 31.1.01, adeguate soluzioni per l'attuazione di un sistema di previdenza complementare, ivi comprese modalità applicative e relative percentuali di adesione, ferma restando la volontà di aderire, a seguito delle opportune verifiche congiunte, a un Fondo nazionale di previdenza complementare già costituito.

21/06/1999

Art. 2 - Dichiarazione sulla previdenza integrativa

Nel ribadire quanto concordato nell'accordo 22.3.96 in materia di previdenza complementare, le parti riconfermano l'impegno a trovare adeguate soluzioni per l'attuazione di un sistema di previdenza complementare.

A tal fine le parti concordano che la prevista Commissione tecnica paritetica di cui al richiamato CCNL inizierà i suoi lavori entro il mese di settembre 1999.

Compito della suddetta Commissione sarà quello di valutare l'opportunità di costituire uno specifico Fondo nazionale di previdenza complementare per il settore ovvero la possibilità di aderire ad un Fondo nazionale di previdenza complementare già costituito.

La Commissione, al termine dei lavori, riferirà sugli esiti delle valutazioni già effettuate alle parti stipulanti entro il 31.12.99.

22/03/1996

Le parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la diffusione di forme di previdenza integrativa volontaria, si danno reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un quadro normativo che lo consenta, una soluzione della materia per il settore.

Le parti s'impegnano a promuovere proprie iniziative presso il Governo e le Istituzioni, per sollecitare una diversa normativa in grado di agevolare realmente il decollo dei Fondi pensione integrativi del sistema pubblico, adeguato alle esigenze dei lavoratori e compatibile con i costi previdenziali a carico delle aziende .

A tal fine verrà insediata una Commissione paritetica di esperti che esaminerà le problematiche connesse . La predetta Commissione, composta da 6 membri, verrà insediata entro il 30.6.96.